



ALLEGATO A

Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l'anno 2023**1) MISURE GENERALI**

Il presente piano, ad adesione volontaria, è destinato agli allevamenti da riproduzione siti nella provincia di Belluno.

Gli allevamenti interessati comunicano formalmente al Servizio Veterinario della Az.ULSS n. 1 la propria intenzione ad aderire al piano, impegnandosi altresì al rispetto delle seguenti misure:

- a) divieto di vaccinazione degli animali allevati nei confronti dell'IBR;
- b) i bovini da riproduzione sono soggetti ai controlli da parte di veterinari ufficiali AULSS (o veterinari da questa delegati) previsti nei successivi paragrafi 2) e 3), senza costi a carico dell'allevatore;
- c) i bovini da riproduzione movimentati per l'alpeggio verso malghe site in Regioni/P.A. con qualifica sanitaria nei confronti dell'IBR superiore al Veneto (Prov. di Trento, Prov. di Bolzano e Regione Friuli Venezia Giulia) sono soggetti ai controlli pre-moving da parte di veterinari ufficiali AULSS (o veterinari da questa delegati) previsti dalla normativa vigente, senza costi a carico dell'allevatore.

Il Servizio Veterinario della AULSS, sulla base dell'esito dei controlli effettuati nei confronti della malattia, inserisce e aggiorna nella Banca Dati Nazionale (BDN) le qualifiche sanitarie per IBR degli allevamenti.

2) CONTROLLI SANITARI PER L'ACQUISIZIONE DELLO STATUS DI STABILIMENTO INDENNE DA IBR (ai sensi del REG 689/2020/UE)

1. Lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) può essere concesso a uno stabilimento che detiene bovini solo se:
 - a) Negli ultimi 12 mesi non sono stati registrati casi confermati di IBR/IPV nei bovini detenuti nello stabilimento;
 - b) Negli ultimi due anni nessun bovino detenuto nello stabilimento è stato vaccinato contro l'IBR/IPV;
 - c) i bovini detenuti nello stabilimento sono stati sottoposti, tenendo conto delle vaccinazioni DIVA effettuate in precedenza, ad almeno uno dei seguenti regimi di prove, nell'ambito dei quali sono state effettuate prove sierologiche per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero o glicoproteina B) o, se necessario, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1:
 - I. Indipendentemente dallo stato vaccinale su un campione di sangue o latte individuale nel corso di un periodo non superiore a 12 mesi; o
 - II. Per animali **NON VACCINATI** nel caso di uno stabilimento in cui in cui almeno il 30 % dei bovini è in lattazione su base annua:
 - su campioni di latte di massa prelevati in almeno tre occasioni a intervalli non inferiori a tre mesi da bovine in lattazione che rappresentino tutte le unità epidemiologiche dello stabilimento (in pool da max 50 capi), e
 - su campioni di sangue prelevati da tutte le bovine non in lattazione di età superiore a 12 mesi e da tutti i bovini maschi di età superiore a 12 mesi utilizzati per la riproduzione o destinati a tale fine, e
 - su un campione casuale di sangue prelevato da bovini maschi di età superiore a 12 mesi non destinati alla riproduzione. Il numero di animali sottoposti a prove deve essere tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95 %, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10 %



16614427



2. dall'inizio del campionamento tutti i bovini introdotti nello stabilimento:
 - a) provengono da stabilimenti indenni da IBR/IPV e, nel caso in cui gli stabilimenti di origine siano situati in uno Stato membro o in una zona non indenni da IBR/IPV né contemplati da un programma di eradicazione approvato, sono risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero o glicoproteina B) o, se necessario, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1, effettuata su un campione prelevato dopo la loro introduzione e prima della concessione dello status di indenne da IBR/IPV; oppure
 - b) sono stati sottoposti a quarantena prima della loro introduzione e sono risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero o glicoproteina B) effettuata su un campione prelevato non prima di 21 giorni a decorrere dall'inizio della quarantena; e
 - c) dall'inizio del campionamento tutto il materiale germinale di bovini introdotto nello stabilimento proviene da:
 - i. stabilimenti indenni da IBR/IPV; oppure
 - ii. stabilimenti riconosciuti di materiale germinale.
3. In deroga al punto 1, lo status di indenne da IBR/IPV può essere concesso a uno stabilimento se tutti i bovini provengono da stabilimenti indenni da IBR/IPV situati in uno Stato membro o in una zona indenni da IBR/IPV o in uno Stato membro o in una zona contemplati da un programma di eradicazione approvato, purché:
 - nello stabilimento siano introdotti solo bovini non vaccinati contro l'infezione da IBR/IPV, se tale stabilimento è situato in uno Stato membro o in una zona: i) indenne da IBR/IPV; oppure ii) in cui è in vigore un divieto di vaccinazione nell'ambito della strategia di eradicazione contemplata da un programma di eradicazione approvato;
 - tutti i bovini introdotti siano stati sottoposti a quarantena prima della loro introduzione e siano risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero o glicoproteina B) effettuata su un campione prelevato non prima di 21 giorni a decorrere dall'inizio della quarantena, o provengano da stabilimenti indenni da IBR/IPV e siano risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero o glicoproteina B) o, se necessario, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1 effettuata su un campione prelevato negli stabilimenti di origine nei 15 giorni precedenti la loro spedizione, nei casi in cui:
 - lo stabilimento sia situato in uno Stato membro o in una zona indenni da IBR/IPV e gli stabilimenti di origine non siano situati in uno Stato membro o in una zona indenni da IBR/IPV; oppure
 - lo stabilimento sia situato in uno Stato membro o in una zona contemplati da un programma di eradicazione approvato e gli stabilimenti di origine siano situati in uno Stato membro o in una zona non indenni da IBR/IPV né contemplati da un programma di eradicazione approvato.

2) CONTROLLI SANITARI PER IL MANTENIMENTO DELLO STATUS DI STABILIMENTO INDENNE DA IBR (ai sensi del REG 689/2020/UE)

Lo status di indenne da IBR/IPV di uno stabilimento che detiene bovini può essere mantenuto solo se:

1. Negli ultimi 12 mesi non sono stati registrati casi confermati di IBR/IPV nei bovini detenuti nello stabilimento;
2. Negli ultimi due anni nessun bovino detenuto nello stabilimento è stato vaccinato contro l'IBR/IPV;
3. dall'inizio del campionamento di cui alla lettera tutto il materiale germinale di bovini introdotto nello stabilimento proviene da:
 - stabilimenti indenni da IBR/IPV; oppure
 - stabilimenti riconosciuti di materiale germinale.
4. sono effettuate, con esito negativo, prove sierologiche per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero) o, se necessario, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1, tenendo conto delle vaccinazioni effettuate in precedenza con un vaccino DIVA:



16614427



- I. Indipendentemente dallo stato vaccinale un campione di sangue prelevato su base annua su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi o;
- II. Per animali a **NON VACCINATI** nel caso di uno stabilimento in cui almeno il 30% dei bovini è in lattazione su base annua:
 - su campioni di latte di massa prelevati in almeno tre occasioni a intervalli non inferiori a tre mesi da bovine in lattazione che rappresentino tutte le unità epidemiologiche dello stabilimento (in pool da max 50 capi), e
 - su campioni di sangue prelevati da tutti i bovini maschi riproduttori di età superiore a 24 mesi;
5. Nello stabilimento sono introdotti solo bovini non vaccinati contro l'infezione da IBR/IPV, se tale stabilimento è situato in uno Stato membro o in una zona:
 - indenne da IBR/IPV; oppure
 - in cui è in vigore un divieto di vaccinazione nell'ambito della strategia di eradicazione contemplata da un programma di eradicazione approvato;
6. Tutti i bovini introdotti sono stati sottoposti a quarantena prima della loro introduzione e sono risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero) effettuata su un campione prelevato non prima di 21 giorni a decorrere dall'inizio della quarantena, o provengono da stabilimenti indenni da IBR/IPV e sono risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero o glicoproteina B) o, se necessario, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1 effettuata su un campione prelevato negli stabilimenti di origine nei 15 giorni precedenti la loro spedizione, nei casi in cui:
 - lo stabilimento è situato in uno Stato membro o in una zona indenni da IBR/IPV e gli stabilimenti di origine non sono situati in uno Stato membro o in una zona indenni da IBR/IPV; oppure
 - lo stabilimento è situato in uno Stato membro o in una zona contemplati da un programma di eradicazione approvato e gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o in una zona non indenni da IBR/IPV né contemplati da un programma di eradicazione approvato
7. Se l'indennità è mantenuta per almeno 3 anni è sufficiente un campione di sangue prelevato da un numero di bovini tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10% (tabella A, di seguito riportata).



16614427



Tabella A - Numero di bovini da campionare in ciascun allevamento, al fine di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10%.

N. capi in allevamento	N. capi da testare
0-10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29



16614427

